

CCCXCV SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1953**Presidenza del Vicepresidente ERA**

La seduta è aperta alle ore 19 e 10.

FALCHI PIERINA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Dimissioni del consigliere Pernis.

PRESIDENTE dà lettura di una lettera con la quale il consigliere Pernis riconferma le dimissioni da consigliere regionale.

Discussione e approvazione della proposta di legge: « Assegnazione alla categoria superiore del personale avventizio regionale che abbia conseguito il relativo titolo di studio ». (167)

PRESIDENTE comunica che la proposta di legge, secondo la deliberazione del Consiglio, è stata riesaminata, insieme con il disegno di legge 184, dalla prima Commissione.

Dichiara poi aperta la discussione generale.

SERRA (D.C.) dopo aver ricordato la sua proposta di fondere i progetti di legge 167, 184 e 224, insiste affinché, dopo la approvazione, siano riuniti in un solo provvedimento.

COSSU (P.C.I.) osserva che la prima Commissione si è dichiarata contraria alla fusione dei progetti di legge 167 e 184 e passa ad esporre brevemente i motivi per cui il suo Gruppo è favorevole al provvedimento in discussione ed all'altro che riguarda il personale comandato, mentre avanza riserve per il provvedimento che si riferisce al personale di

Gabinetto e della Segreteria particolare.

Ritiene inoltre che per l'approvazione di questo provvedimento sia determinante il parere della seconda Commissione.

ASQUER (P.S.I.) sostiene che non è opportuno fondere i tre provvedimenti anche perchè hanno carattere transitorio, e aggiunge che anche la loro discussione deve svolgersi separatamente affinché sia possibile approvarne uno e non un altro.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) ritiene che si potrebbe unificare la discussione dei tre progetti di legge, e che però si debba votarli separatamente.

Poichè i nuovi provvedimenti si allegano a precedenti diverse leggi, unificandoli si otterrebbe non una semplificazione ma una complicazione.

PRESIDENTE dà la parola a Pierina Falchi presentatrice della proposta di legge in discussione.

FALCHI PIERINA (D.C.) rinuncia alla parola.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Mette, poi, in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Gli impiegati avventizi della Regione assunti inizialmente in una determinata cate-

goria e che prestino servizio alla data della presente legge, possono essere assegnati alla categoria superiore, col relativo trattamento economico, qualora siano in possesso del titolo di studio richiesto, anche se conseguito dopo l'assunzione in servizio, ed abbiano dimostrato capacità di poter espletare le mansioni della categoria superiore.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 2

La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6 e n. 7 ». (184)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare la dichiara chiusa.

PASOLINI (D.C.), relatore, rinuncia alla parola.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(*E' approvato*).

Art. 1

Al personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato, da Enti locali, o da Enti pubblici, comandato in servizio presso la Regione, al quale siano affidate con carattere continuativo funzioni di grado superiore, spettano gli assegni principali ed accessori di quest'ultimo.

SERRA (D.C.) osserva che sarebbe più preciso dire: «dalle Amministrazioni dello Stato» anzichè: «dall'Amministrazione dello Stato».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo, modificato secondo l'indicazione di Serra.

(*E' approvato*).

Art. 2

I provvedimenti relativi saranno adottati su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima, la cui efficacia dovrà essere limitata al tempo durante il quale il personale di cui trattasi disimpegna le mansioni dei gradi superiori.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 3

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6 e n. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Discussione e non approvazione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7». (224)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

COVACIVICH (D.C.) fa presente che la seconda Commisone, dopo aver assunto tutte le informazioni sugli emolumenti arretrati, ha deciso di proporre che abbiano decorrenza dalla data dell'ultimo aumento concesso agli impiegati statali, cioè dal primo luglio 1952.

MELIS (P.S.d'A.) vorrebbe sapere se, con la proposta della seconda Commissione, si ridurrebbe sensibilmente la spesa indicata inizialmente nel disegno di legge.

COVACIVICH (D.C.) afferma che lo stanziamento risulterebbe ridotto di due terzi.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

CREPELLANI (D.C.), Presidente della Giunta, esclude che tra il provvedimento in discussione e quello rinviato dal Governo pos-

I LEGISLATURA

CCCXCV SEDUTA

7 MAGGIO 1953

sa stabilirsi il contrasto che preoccupa il consigliere Casu.

Infatti, la legge rinviata non è operante e comunque sarebbe tacitamente abrogata dalla nuova legge.

Dichiara inoltre di dissentire dalla Commissione finanze, perchè ritiene che il trattamento economico debba decorrere dal momento in cui è stata attribuita la funzione alla quale si riferisce. Questo principio è stato costantemente osservato e contro di esso non avrebbe alcun rilievo il problema dell'onere della spesa.

COVACIVICH (D.C.) vorrebbe sapere se si è tenuto conto della particolare situazione del personale di cui si discute, quando è stato corrisposto il premio in deroga.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, risponde di no.

ASQUER (P.S.I.) d'accordo con il Presidente della Giunta, ritiene che il personale abbia diritto a percepire gli arretrati che sono stati maturati.

D'ANGELO (P.N.M.) dichiara che presenterà un emendamento tendente a far decorre il trattamento economico dalla data di approvazione della legge rinviata, perchè così sarebbe stato, se non ci fosse stato il rinvio.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvata).

Art. 1

La tabella degli organici allegata alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6, nelle parti riguardanti la composizione del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e delle Segreterie particolari è abrogata e sostituita come segue:

Gabinetto della Presidenza della Giunta:

- 1 Capo di Gabinetto;
- 2 Funzionari di grado non superiore allo VIII gruppo A o B;
- 1 impiegato di gruppo C per i servizi di archivio;
- 1 impiegato di gruppo C per i servizi di copia;
- 2 subalterni.

Segreteria particolare della Presidenza della Giunta e di ciascun assessore.

- 1 Segretario particolare;
- 1 Addetto di grado non superiore al IX Gruppo A o B;
- 1 Impiegato di gruppo C per i servizi di archivio e copia.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta di soppressione totale, fatta dalla seconda Commissione.

(E' approvata).

Art. 2

La tabella degli organici allegata alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7, nelle parti riguardanti la composizione del Gabinetto e della Segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale è abrogata e sostituita come segue:

Gabinetto e Segreteria Particolare del Presidente:

- 1 Capo Gabinetto;
- 1 Segretario Particolare;
- 1 Funzionario addetto all'Uff. di Gabinetto di Grado non superiore all'VIII Gruppo A o B;
- 1 Funzionario addetto alla Segreteria Particolare di grado non sup. al IX Gruppo A o B;
- 1 Impiegato addetto ai servizi di archivio e copia del Gabinetto di grado non superiore all'XI Gruppo C;
- 1 Impiegato addetto ai servizi di archivio e copia della Segreteria Particolare di grado non superiore all'XI Gruppo C;
- 2 Subalterni.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta di soppressione totale della seconda Commissione.

(E' approvata).

Art. 3

Sino a quando non saranno istituiti i ruoli regionali e senza pregiudizio per quelle che saranno le norme dell'emanando regolamento organico:

- a) Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta ed il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio sono scelti esclusiva-

mente fra i funzionari di ruolo appartenenti al gruppo A delle pubbliche amministrazioni di provenienza, in posizione di comando presso la Regione Sarda;

- b) ai funzionari chiamati a ricoprire i predetti incarichi, fermo rimanendo ad ogni effetto gerarchico il grado rivestito presso l'Amministrazione di provenienza, è corrisposto, dalla data in cui è stato conferito l'incarico e per tutta la durata di esso, il trattamento economico corrispondente al grado V della gerarchia statale, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

PRESIDENTE rileva che la seconda Commissione ha proposto di sostituire nella lettera b) la dizione: «trattamento economico corrispondente al grado quinto» con la dizione: «trattamento economico corrispondente al grado non superiore al quinto».

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) chiarisce che la modifica ha valore puramente formale, perchè risponde alla esigenza di concordare con le indicazioni della legge già approvata.

PRESIDENTE mette in votazione la modifica.

(E' approvata).

Mette quindi in votazione l'articolo 3.

(E' approvato).

Art. 4

I Segretari particolari del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio e degli Assessori possono essere scelti anche fra gli estranei a pubbliche amministrazioni. A tale personale è corrisposta una retribuzione di importo corrispondente al trattamento economico inerente al grado VII della gerarchia statale.

Nei termini ed alle condizioni previste nell'articolo precedente, ai funzionari di ruolo od avventizi appartenenti a pubbliche amministrazioni, nominati Segretari particolari, è corrisposto il trattamento economico corrispondente al grado VII della gerarchia statale, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

Tale trattamento è corrisposto dalla data in cui è stato conferito l'incarico e per tutta la durata di esso, anche se cessato all'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE comunica che la seconda Commissione ha proposto varie modifiche e che, perciò, l'articolo sarà messo in votazione per paragrafi.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura della modifica al primo capoverso, proposta dalla seconda Commissione: «inerente al grado non superiore al settimo della gerarchia statale».

PRESIDENTE mette in votazione il primo capoverso con questa modifica.

(E' approvato).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura della modifica al secondo capoverso, proposta dalla seconda Commissione: «al grado non superiore al settimo».

PRESIDENTE mette in votazione il secondo capoverso con questa modifica.

(E' approvato).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura della modifica all'ultimo capoverso, proposto dalla seconda Commissione: «tale trattamento è corrisposto per la durata dell'incarico anche se...».

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) fa presente che le modifiche della seconda Commissione tendono a togliere dal testo degli articoli quelle indicazioni che implicano la retroattività della legge come ha già detto Covacovich; infatti, la seconda Commissione propone che il trattamento economico parta dal 1 luglio 1952, cioè dalla data dell'ultimo aumento salariale degli statali.

PRESIDENTE comunica che la seconda Commissione ha proposto anche un articolo 2 bis sul quale potrebbe confluire l'emendamento annunciato da D'Angelo. Si potrebbe così procedere alla votazione dell'ultimo capoverso.

CONTU (P.S.d'A.) propone che si approvi il testo approvato dalla prima Commissione. Il provvedimento deve stabilire un trattamento unico per tutti gli interessati, sia per il passato sia per il futuro, e non si può pretendere che i suoi benefici subiscano decurtazione, solo per alleggerire l'onere finanziario della Regione.

COVACIVICH (D.C.) osserva che se si approvasse il testo approvato dalla prima Commissione, occorrerebbe nuovamente modificare tutti gli stanziamenti indicati dalla seconda Commissione.

CONTU (P.S.d'A.) replica che basterebbe approvare lo stanziamento approvato dalla prima Commissione.

PRESIDENTE rileva che la seconda Commissione ha dichiarato che non esisterebbe più la copertura nel bilancio per lo stanziamento approvato dalla prima Commissione.

CONTU (P.S.d'A.) ritiene che il problema debba risolversi quando si discuterà l'articolo che riguarda gli stanziamenti.

PRESIDENTE mette in votazione l'ultimo capoverso dell'articolo 4. (*Viene richiesta la controprova*).

(*Non è approvato*).

Mette quindi in votazione l'ultimo capoverso nel testo modificato dalla seconda Commissione.

(*E' approvato*).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del seguente articolo aggiuntivo proposto dalla seconda Commissione: «Art. 2 *bis*. Il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorre dalla data del 1 luglio 1952».

Dà poi lettura di un emendamento sostitutivo D'Angelo: «Il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorre dalla data del 1 novembre 1951».

MELIS (P.S.d'A.) dichiara di essere sostanzialmente d'accordo con D'Angelo e preferirebbe che il trattamento economico decorresse dalla data indicata dalla legge regionale 9 novembre 1951, rinviata dal Governo.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, osserva che nello stato attuale non sarebbe possibile altra soluzione oltre quella proposta da D'Angelo.

MELIS (P.S.d'A.) insiste nella sua proposta e domanda che si accerti la data di decorrenza della legge regionale 9 novembre 1951, rinviata dal Governo.

PRESIDENTE decide di sospendere la discussione sull'articolo 2 *bis* e di passare agli altri articoli.

Art. 5

Per le esigenze derivanti da quanto disposto dagli artt. 1 e 2 salvo quanto stabilito negli articoli precedenti per i Capi di Gabinetto ed i Segretari particolari, si provvede nei modi indicati dalle leggi regionali 7-12-1949 n. 6 e n. 7 e 12-12-1949 n. 8 e n. 9.

Nel caso di assunzioni di personale avventizio fermo restando che le assunzioni stesse devono essere disposte dalla Giunta regionale con decreto del Presidente, ovvero con decreto del Presidente del Consiglio, si prescinde dalle altre formalità previste dall'art. 2 della legge regionale 12-12-1949, n. 8.

PRESIDENTE rileva che la seconda Commissione ha chiesto la soppressione dell'articolo.

COVACIVICH (D.C.) fa presente che la seconda Commissione ha chiesto la soppressione dell'articolo 5 per gli stessi motivi per cui ha chiesto la soppressione degli articoli 1 e 2, cioè perchè la materia è già disciplinata dal provvedimento che reca gli organici provvisori.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 5.

(*E' approvata*).

Art. 6

L'indennità di Gabinetto è corrisposta nella misura fissata dall'art. 5 della legge regionale 7-12-1949, n. 6.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 7

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno, per il personale del Consiglio sul cap. 1 del corrente esercizio, e per il personale della Giunta per L. 2.400.000 con i residui del Cap. 78 del corrente esercizio (Indennità di primo impianto) e per la somma di Lire 33.000.000 mediante le seguenti variazioni compensative sugli stanziamenti

I LEGISLATURA

CCCXCV SEDUTA

7 MAGGIO 1953

dei Capitoli dello Stato di previsione della spesa dell'esercizio corrente:

a) Variazioni in diminuzione:

Cap. 40	L. 1.200.000
Cap. 103	» 1.700.000
Cap. 118	» 1.700.000
Cap. 110	» 1.700.000
Cap. 165	» 1.100.000

b) Variazioni in aumento:

Cap. 6	L. 5.150.000
Cap. 7	» 17.875.000
Cap. 8	» 2.075.000
Cap. 78	» 3.000.000

CRESPELLANI (D.C.), Presidente della Giunta, ricordato che il disegno di legge inizialmente recava la spesa di 33 milioni e 300 mila lire, fa presente che parte di questa spesa si è ormai scaricata sulla legge sugli organici e che, pertanto, lo stanziamento inferiore proposto dalla seconda Commissione è largamente sufficiente per il pagamento dei soli arretrati, anche nel caso che venisse approvato l'emendamento D'Angelo, e può essere approvato.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 7.

(E' approvato).

Rimette poi in discussione l'articolo 2 bis e legge l'articolo della legge regionale 9 novembre 1951 rinviata dal Governo, dal quale risulta che la legge avrebbe dovuto avere decorrenza, agli effetti del trattamento economico, dal 1 novembre.

Fa presente quindi che secondo la proposta Melis, l'emendamento D'Angelo all'articolo 2 bis dovrebbe risultare così: «Il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorre dalla data del 1 novembre 1951».

Mette in votazione questo emendamento.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Assegnazione alla categoria superiore del personale avventizio regionale che abbia conseguito il relativo titolo di studio».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	28
contrari	9

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Contu - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Medda - Melis - Morgana - Muretti - Pasolini - Pazzaglia - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, nn. 6 e 7».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	28
contrari	9

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Contu - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Medda - Melis - Morgana - Muretti - Pasolini - Pazzaglia - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1949, n. 7».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	11
contrari	26

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Contu - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Medda - Melis - Morgana - Muretti - Pasolini - Pazzaglia - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze per il servizio stampa e informazioni della Regione ». (222)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

DESSANAY (P.C.I.) sostiene che il disegno di legge non può essere messo in discussione, perchè non era inserito nell'ordine del giorno, e non c'è stata la richiesta d'inserimento, appoggiata dalla maggioranza di due terzi, come il Regolamento prescrive.

PRESIDENTE rileva che l'esame del disegno di legge è stato concluso dalla prima Commissione il 5 maggio, e dalla seconda Commissione proprio stasera.

PIRASTU (P.C.I.) rinnova l'obiezione fatta da Dessanay.

SERRA (D.C.) afferma che il Presidente ha inserito il disegno di legge all'ordine del giorno avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'articolo 36 del Regolamento.

DESSANAY (P.C.I.) ribatte sostenendo che per qualunque nuovo inserimento all'ordine del giorno occorre la votazione regolamentare.

Rileva poi che il testo del disegno di legge non è stato nemmeno distribuito.

PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del Gruppo comunista, mette in votazione l'inclusione del disegno di legge all'ordine del giorno, dopo aver avvertito che per l'approvazione occorre la maggioranza di due terzi.

(E' approvata).

Dichiara che, pertanto, prosegue la discussione del disegno di legge.

SERRA (D.C.) ritiene che si debba ricordare che il disegno di legge risponde a una esigenza che è stata sottolineata unanimemente dal Consiglio, in occasione delle discussioni dei bilanci annuali.

Si vuole cioè valorizzare l'autonomia, divulgandone in Italia e anche all'estero le realizzazioni e illustrando le prospettive economiche e finanziarie che offre. Pertanto il disegno di legge dovrebbe essere accolto in Consiglio con il massimo favore.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

CREPELLANI (D.C.), Presidente della Giunta, rileva che la Giunta ha presentato il provvedimento perchè il Consiglio ha già inserito nel bilancio il relativo stanziamento.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese necessarie per promuovere le seguenti iniziative intese a divulgare la conoscenza dei problemi dell'Isola e della attività della Regione nei vari settori della vita isolana o a documentare fatti o avvenimenti di interesse regionale:

- a) stampa e pubblicazione di opuscoli, riviste, giornali murali, monografie ;
- b) effettuazione di manifestazioni propagandistiche, sia in forma inserzionistica commerciale in quotidiani e periodici, sia a mezzo di collaborazione redazionale e di conferenze e sia, infine, con opportuni servizi di radiodiffusione;
- c) acquisto di fotografie di carattere artistico e storico della Sardegna;
- d) produzione e acquisto di documentari cinematografici sulle opere realizzate dal-

I LEGISLATURA

CCCXCV SEDUTA

7 MAGGIO 1953

la Regione o su avvenimenti o manifestazioni di particolare rilievo interessanti la Sardegna.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura di un emendamento Melis: «Lettera b): Sopprimere la parola "commerciali" e l'intera frase "sia a mezzo di collaborazione redazionale e di conferenze" nonchè la parola "infine"».

Dà poi lettura di un emendamento parzialmente sostitutivo Costa: «"b" — effettuazioni di manifestazioni propagandistiche».

MELIS (P.S.d'A) dopo essersi dichiarato contrario all'emendamento Costa, perchè renderebbe troppo generica l'indicazione della lettera b), rileva che il suo emendamento tende a sopprimere le parole inadatte a illustrare lo spirito e lo scopo della legge.

SERRA (D.C.) propone questo testo: «lettera b): "effettuazione di manifestazioni propagandistiche sia anche in forma inserzionistica in quotidiani e periodici».

MELIS (P.S.d'A.) dichiara che l'emendamento proposto da Serra è sostanzialmente contrario a quello presentato da lui.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, afferma che il testo volutamente generico proposto da Costa potrebbe causare delle difficoltà per la registrazione dei provvedimenti. Dichiara inoltre che la Giunta è disposta ad accettare l'emendamento Melis.

SERRA (D.C.) dichiara di ritirare il suo emendamento.

COSTA (D.C.) dichiara di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione il primo comma dell'articolo 1.

(E' approvato).

Mette in votazione la lettera b), modificata secondo l'emendamento Melis.

(E' approvata).

Mette quindi in votazione le lettere c) e d).

(Sono approvate).

Art. 2

L'erogazione delle spese di cui al precedente articolo è disposta con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta stessa.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

La spesa per l'esecuzione della presente legge fa carico al Cap. 77 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1953 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Per l'anno 1953 lo stanziamento previsto nel Capitolo 77 è aumentato di L. 27.000.000, da trarsi mediante storno dai capitoli seguenti di bilancio:

Capitolo	43	L.	2.000.000
"	44	"	3.000.000
"	84	"	2.000.000
"	113	"	13.000.000
"	123	"	3.000.000
"	130	"	2.000.000
"	144	"	2.000.000

PRESIDENTE rileva che la seconda Commissione ha proposto una riduzione dello stanziamento da 27 milioni a 23 milioni.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara di accettare la proposta della seconda Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 3 con la modifica della seconda Commissione.

(E' approvato).

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scru-

I LEGISLATURA

CCCXCV SEDUTA

7 MAGGIO 1953

tinio segreto sul disegno di legge: «Provvidenze per il servizio stampa e informazione della Regione».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	30
maggioranza	16
favorevoli	27
contrari	3

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Azzena - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Contu - Corrias Efisio - Costa - Covacivich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Lai Aldo - Medda - Melis - Muretti - Murgia - Pasolini - Pazzaglia - Sachi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara).

Sull'ordine del giorno.

SERRA (D.C.), dopo aver ricordato che è stata pubblicata la legge dello Stato sull'ordinamento del credito e risparmio, che costituisce una palese violazione dello Statuto sardo, perchè estende certe disposizioni anche alla Sardegna, fa presente che, se il Consiglio non esaminerà l'ordine del giorno che a questo proposito egli, con altri colleghi, ha presentato due mesi fa, presenterà ricorso, come semplice cittadino, direttamente alla Corte Costituzionale.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, rileva che non si sa quando la Corte Costituzionale inizierà la sua attività e quali saranno i termini di tempo per impugnare le leggi. Aggiunge che spetta all'organo esecutivo, senza una delega formale del Consiglio, promuovere la questione di legittimità delle leggi e conclude assicurando che la Giunta non potrà non attenersi alle direttive che sono contenute nell'ordine del giorno già approvato e sulle quali sarebbe inopportuno ritornare alla chiusura della legislatura.

COVACIVICH (D.C.) ritiene che si debba prendere atto delle dichiarazioni del Presidente della Giunta.

Discorsi di fine legislatura.

PRESIDENTE esordisce affermando che non occorre dilungarsi ad illustrare l'attività svolta dal Consiglio nella prima legislatura, che oggi si chiude, perchè sono significative queste semplici cifre che la riassumono:

Sedute del Consiglio	1949	n. 73
» » »	1950	n. 92
» » »	1951	n. 71
» » »	1952	n. 113
» » »	1953	n. 46

Totale sedute della 1.a legis. n. 395

Progetti di legge regionali presentati	n. 235
Leggi regionali approvate	n. 179
Proposte di legge nazionale presentate	n. 12
Proposte di legge nazionale approvate	n. 9
Pareri richiesti dal Governo su disegni di legge di interesse regionale	n. 5
Interrogazioni presentate	n. 565
Interrogazioni trattate	n. 163
Interpellanze presentate	n. 159
Interpellanze trattate	n. 63
Mozioni presentate	n. 31
Mozioni trattate	n. 24

Sedute delle Comm. permanenti	1949 n. 97
» » » »	1950 n. 168
» » » »	1951 n. 136
» » » »	1952 n. 248
» » » »	1953 n. 112

Totale Prima Legislatura n. 761

Sedute di Commissioni varie	1951	n. 16
» » » »	1952	n. 9
» » » »	1953	n. 17

Totale Prima Legislatura n. 42

Prosegue dichiarando che, se si volesse dare una consegna alla prossima legislatura, le si potrebbe dire di impegnarsi a lavorare per la rinascita della Sardegna con la stessa serenità e la stessa serietà che hanno caratterizzato la prima legislatura.

Sottolineata la compostezza delle riunioni dell'assemblea durante tutto il quadriennio, l'oratore rivolge un saluto a tutti coloro che hanno collaborato nell'attività della Giunta. Accennando poi ai contrasti che talvolta sono sorti nei rapporti tra questa e il Consiglio, rileva che sono stati sempre superati con reciproca comprensione, tenendo presenti esclusivamente i superiori interessi della Sardegna.

Riconosce al personale dipendente del Con-

siglio di aver svolto un intenso e prezioso lavoro, e gli augura la sollecita e definitiva approvazione degli organici e dello stato giuridico. Ringrazia poi la stampa per l'assiduità con cui ha seguito e divulgato l'attività del Consiglio.

Infine dichiara di voler rilevare che quando i nomi dell'Italia e della Sardegna sono stati pronunziati in aula separatamente, non vi è mai stata l'intenzione di segnare una frattura o un'antitesi. Le aspirazioni della Regione non coincidevano con le direttive del Governo nazionale, ma questa situazione non dovrebbe più ripetersi, perchè la Corte Costituzionale comporrà le divergenze nel quadro delle rispettive competenze regionali e nazionali.

L'augurio è che la Sardegna sia sempre più grande in un'Italia e per un'Italia sempre più grande.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara che si possono chiudere i lavori del Consiglio con la tranquilla soddisfazione di aver compiuto il proprio dovere. Forse si sarebbe potuto fare meglio, ma gran-

di sono state le difficoltà di un lavoro che si è dovuto affrontare partendo da zero, per realizzare l'autonomia.

A nome della Giunta, ringrazia tutti i consiglieri e sottolinea il fatto che l'interesse dell'Isola è stato per tutti l'obiettivo costante, come dimostrerebbe la unanimità di voti, che si è manifestata per l'approvazione di certe leggi. D'altro canto, l'opposizione ha svolto la sua indispensabile funzione democratica con correttezza, perciò anche a questa, secondo l'oratore, va il ringraziamento che la Giunta porge a tutti coloro che la hanno sostenuta e consigliata.

Dopo aver ancora rilevato che il consuntivo della legislatura si presenta assai lusinghiero e che, pertanto, è stato assolto il mandato ricevuto dalle popolazioni dell'Isola, l'oratore ringrazia la Presidenza del Consiglio e conclude augurando a tutti i consiglieri di ritrovarsi ancora nella prossima legislatura animati dal solo desiderio di far progredire la Sardegna e con essa l'Italia.

La seduta è tolta alle ore 21 e 25.